

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1071/09
di Catherine Boursier (PSE)
alla Commissione

Oggetto: Riconoscimento precoce e sistematico delle vittime di tortura

Grazie al lavoro dei rappresentanti della società civile si constata quotidianamente che le persone straniere vittime di tortura non trovano un'accoglienza adeguata al loro stato quando richiedono asilo in Europa, principalmente perché non sono riconosciute come "vittime di tortura" e sono spesso oggetto di procedure accelerate, nonostante l'articolo 17 della direttiva 2003/9/CE¹ preveda una verifica individuale della loro situazione.

Ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva "gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi."

Può la Commissione precisare quali sono le modalità attraverso cui si accerta che le persone vittime di tortura – persone vulnerabili che, più di chiunque altro, sono portate a tacere la loro patologia – ricevano un'accoglienza adeguata da parte di persone competenti e debitamente formate, come previsto dalla succitata direttiva?

Garantisce la Commissione che tale accoglienza da parte di persone competenti benefici di finanziamenti adeguati?

Il ricorso alle procedure accelerate nella valutazione delle richieste di asilo è sempre più frequente, specie per quanto concerne le persone trattenute nei centri di accoglienza, ha la Commissione quindi previsto la sorveglianza per quanto attiene al mancato rispetto (sistematicamente constatato) da parte degli Stati membri degli obblighi imposti in materia di accoglienza delle persone vittime di tortura, che dovrebbero beneficiare di tutela internazionale e che, in realtà, non ne beneficiano, non essendo state identificate dalle autorità incaricate di valutare le domande d'asilo?

Può la Commissione far sapere se non si debba attuare a livello comunitario un programma di formazione specificamente volto all'individuazione dei sintomi della tortura, da destinare alle autorità incaricate della valutazione delle richieste di asilo, a tutti i livelli?

¹ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.